

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1555 del 12 dicembre 2023

Recepimento delle "Linee Guida per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria" all'attestato di formazione manageriale". Legge 5 agosto 2022, n. 118, articolo 21.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si recepiscono le "*Linee Guida per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria" all'attestato di formazione manageriale"* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 23 marzo 2023 ai sensi della Legge 118/2022, art. 21.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Ai sensi della disciplina nazionale vigente le figure apicali e dirigenziali delle strutture delle aziende sanitarie ed enti del Servizio sanitario nazionale sono tenute a conseguire una "formazione manageriale" frequentando appositi corsi che hanno l'obiettivo di consolidare la cultura manageriale presso i vertici del Servizio sanitario ai quali vengono assegnati sempre maggiori compiti in un ambito d'azione estremamente complesso e con vincoli sempre più crescenti. L'obbligo interessa i dirigenti sanitari a cui sono affidati incarichi di struttura complessa nonché coloro che aspirano alla funzione di direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e laddove previsti anche di direttore dei servizi socio-sanitari.

Nello specifico, gli articoli 15 e 16-quinquies del D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. dispongono il conseguimento, da parte dei direttori di struttura complessa e dei dirigenti sanitari con incarico quinquennale, dell'attestato di formazione manageriale di cui al DPR n. 484/1997, che viene rilasciato a seguito della partecipazione di appositi corsi programmati dalle Regioni. La formazione manageriale è stata definita quale requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.

Con l'Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 - recepito con DGR n. 47 del 16/01/2004 - sono state individuate le linee di indirizzo e i criteri necessari che permettono alle Regioni il riconoscimento reciproco delle attestazioni dei corsi in virtù dell'osservanza delle condizioni ivi descritte.

Per quanto attiene ai direttori generali, il D.Lgs n. 171/2016 recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria*", all'art. 1 ha innovato l'art. 3-bis del D.Lgs n. 502/1992 s.m.i., qualificando il possesso dell'attestato rilasciato all'esito del "*corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria*" quale requisito di cui deve essere in possesso l'aspirante che intende essere ammesso alla selezione per l'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSN.

La definizione dei contenuti, della metodologia delle attività didattiche, della durata di tali corsi e del termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, è stata rinviata dal predetto Decreto Legislativo ad un Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito il 16 maggio 2019 al Rep. n. 79, e recante la "*Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N.*".

Con la DGR n. 774 del 16/6/2020 è stata effettuata una ricognizione complessiva dei provvedimenti e dei soggetti formatori di cui la Giunta regionale si è avvalsa nel corso del tempo per l'erogazione dei corsi in argomento, sottolineandone le caratteristiche in ordine ai contenuti ed ai soggetti destinatari dei corsi stessi. Allo scopo di aggiornare complessivamente le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti nonché la prassi che si è venuta sviluppando in materia, con la medesima deliberazione è stato approvato un unico documento "Corsi di formazione manageriale - Linee Guida" riportante i criteri

generali e la strutturazione dei corsi stessi a cui far riferimento per la futura programmazione e gestione dell'attività.

In materia di formazione manageriale è intervenuto recentemente l'art. 21 "*Nuove procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica*", della Legge n. 118 del 5 agosto 2022, il quale allo scopo di assicurare una maggiore efficienza e la semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria nonché di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, ha stabilito che:

- il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'Accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del D.Lgs n. 171/2016, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale;
- il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle Regioni, per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, e in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale;
- per ambedue le fattispecie di master, le Università, nella certificazione del diploma di master, devono indicare gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e devono trasmettere alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito i diplomi.

Premesso quanto sopra, si rileva che sia le disposizioni normative vigenti citate sia il precitato Accordo tra lo Stato e le Regioni n. 79/2019 che l'Accordo interregionale approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 10 luglio 2003, consentono alle Regioni e alle Province autonome di intervenire autonomamente sulle due tipologie di corsi per connotarli ed implementarne i contenuti ed i destinatari in relazione alle proprie specificità ed esigenze territoriali, pur mantenendone la diversa funzione a cui sono preordinati secondo la configurazione disegnata dalle disposizioni legislative.

Al fine pertanto di dare attuazione al predetto art. 21 della Legge n. 118/2021, a fronte della competenza regionale di incidere significativamente su tali corsi di formazione manageriale potendosi quindi differenziare tra di loro è stato ritenuto necessario disciplinare in modo uniforme sul territorio nazionale le procedure previste dalla richiamata normativa, con ciò rendendo altresì trasparente l'*iter* procedimentale e l'oggetto dell'analisi anche nei confronti dei singoli Atenei.

Nello specifico, il Tavolo tecnico interregionale "Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi", nell'ambito della Commissione Salute, coordinato dalla Regione del Veneto, ha formulato una proposta riguardante la definizione di Linee Guida per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria" all'attestato di formazione manageriale, che è stata approvata dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed adottata dalla stessa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2023 con prot. 23/41/CR07d/C7.

In sintesi, le Linee Guida interregionali che individuano le modalità organizzative nonché gli elementi di valutazione che devono essere presi in considerazione dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di esame delle istanze presentate dalle Università per il rilascio del provvedimento regionale o provinciale di riconoscimento, prevedono che:

- gli Atenei presentino alla Regione ove hanno sede le istanze di riconoscimento;
- la Regione che riceve l'istanza coinvolge le altre Regioni se esistono tra queste ultime e l'Università interessata convenzioni o accordi in materia di formazione manageriale;
- oggetto del riconoscimento, rispetto all'intero programma formativo del master (che consta di minimo 1500 ore, contro le 200 ore minime del corso di formazione manageriale per direttori generali e le 120 ore minime per il corso per i dirigenti sanitari), è un "nucleo minimo" che gli Atenei devono evidenziare descrivendone le caratteristiche;
- il provvedimento di riconoscimento è preventivo rispetto all'inizio del corso di master universitario;
- l'atto di riconoscimento abbia una efficacia di cinque anni. Durante tale periodo le Regioni e gli Atenei hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione che dovesse intervenire con riferimento al nucleo minimo del programma formativo al fine di procedere ad una valutazione circa la riconducibilità e la coerenza del Master di II livello alla formazione manageriale.

Con il presente atto si ritiene pertanto necessario proporre il recepimento delle predette "*Linee Guida per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria" all'attestato di formazione manageriale*" di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante

e sostanziale.

Le istanze di riconoscimento potranno pertanto essere presentate dalle Università con sede legale nella Regione del Veneto utilizzando l'apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito web regionale unitamente alle indicazioni necessarie allo svolgimento dell'attività istruttoria regionale e all'emanazione dell'atto di riconoscimento da adottarsi entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

L'individuazione di ogni ulteriore elemento conseguente finalizzato alla definizione della procedura di riconoscimento regionale, in conformità ai contenuti e alle finalità delle predette Linee Guida, è demandata a successivi atti del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 s.m.i. recante: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria*";

VISTO l'Accordo interregionale approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 10 luglio 2003;

VISTO l'Accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, n. 79 del 16 maggio 2019 recante "*Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N.*";

VISTO l'Accordo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 23 marzo 2023, prot. 23/41/CR07d/C7;

VISTA la Legge n. 118 del 5 agosto 2022, ed in particolare l'art. 21 rubricato "*Nuove procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica*";

VISTA la DGR n. 774 del 16/6/2020 ad oggetto: "*Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome n. 79 del 16 maggio 2019 riguardante la disciplina dei corsi di formazione propedeutici all'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del SSN. Riconoscimento attività formativa relativa ai corsi di formazione manageriale. (D.lgs 502/1992, D.lgs 171/2016)*".

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire il documento denominato "*Linee Guida per il riconoscimento della riconducibilità del diploma di master universitario di II° livello "in materia di organizzazione e gestione sanitaria" all'attestato di formazione manageriale*", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22/03/2023, prot. 23/41/CR07d/C7, riportato all'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di demandare a successivi atti del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR l'individuazione di ogni ulteriore elemento conseguente finalizzato alla definizione della procedura di riconoscimento regionale, in conformità ai contenuti e alle finalità delle Linee Guida interregionali di cui al punto precedente;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

